

DECRETO 6 dicembre 2022.

Scioglimento della «Nuova Educazione società cooperativa sociale - onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze ispettive dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dal verbale di revisione ordinaria, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0215861 del 1° luglio 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 28 settembre 2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di que-

sta Direzione generale, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova educazione società cooperativa sociale - onlus» con sede in via Pace, 10 - 20122 Milano (MI) (codice fiscale 07824930965), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Gorgoni, nato a Pavia (PV) il 17 marzo 1964 (codice fiscale GRG SFN 64C17 G388R) e domiciliato in piazza del Carmine, 1 - 27100 (PV).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A07411


**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 11 novembre 2022.

Designazione dell'autorità di notifica nazionale ed istituzione del registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;



Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010 e recante «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2010 e recante «Prescrizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il regolamento (UE) 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

Visto l'art. 20 del regolamento (UE) 2019/1009 che dispone che gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell'UE a norma del medesimo regolamento;

Visto, in particolare, l'art. 21 del regolamento (UE) 2019/1009 ed in particolare i paragrafi 1 e 2, che dispongono, rispettivamente, la designazione, da parte degli Stati membri, di un'autorità di notifica responsabile dell'elaborazione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità di un prodotto fertilizzante e il controllo di tali organismi notificati nonché la possibilità di affidare tale valutazione della conformità e controllo ad un organismo nazionale di accreditamento, in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008;

Visto, in particolare, l'art. 27 del regolamento (UE) 2019/1009, recante disposizioni inerenti la presentazione da parte di un organismo di valutazione della conformità di una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito;

Visto l'art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009 recante disposizioni inerenti la procedura di notifica organismi di valutazione della conformità da parte dell'autorità di notifica;

Visto l'art. 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009 che prevede la pubblicazione da parte della Commissione di un elenco pubblico degli organismi notificati, comprensivo dei numeri di identificazione loro assegnati e delle attività per le quali sono stati notificati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva del Ministro 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2022, registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237 e successive modificazioni apportate con direttiva 28 luglio 2022, registrata dalla Corte dei conti il 5 settembre 2022 al n. 996;

Ritenuto necessario designare l'autorità di notifica nazionale responsabile dell'elaborazione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, in applicazione dell'art. 21, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1009;

Ritenuto altresì necessario, in applicazione dell'art. 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009, affidare il controllo degli organismi di valutazione della conformità all'organismo nazionale di accreditamento individuato ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008;

Ritenuto necessario, al fine di dare piena applicazione agli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1009, definire le modalità operative concernenti la presentazione di una domanda di notifica, da parte di un organismo di valutazione della conformità, all'autorità di notifica na-



zionale nonché identificare la procedura per la successiva notifica alla Commissione da parte della medesima autorità di notifica;

Ritenuto necessario, altresì, istituire un registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità registrati e notificati alla Commissione europea;

Considerato che Accredia, ai sensi del decreto 22 dicembre 2009, è Ente unico nazionale di accreditamento designato in applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 21, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1009, è designata l'autorità di notifica nazionale responsabile dell'elaborazione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell'UE e il controllo di tali organismi notificati.

2. Il presente decreto, altresì:

a) istituisce un registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità autorizzati e notificati, definendone le caratteristiche e la gestione;

b) definisce le modalità operative per la presentazione di una domanda di notifica, da parte di un organismo di valutazione della conformità, all'autorità di notifica nazionale nonché identifica la procedura per la successiva notifica alla Commissione da parte della medesima autorità, in applicazione agli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1009;

c) individua l'organismo nazionale di accreditamento a cui affidare il controllo degli organismi di valutazione della conformità, in applicazione all'art. 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009.

Art. 2.

Autorità di notifica nazionale

1. In applicazione dell'art. 21, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1009, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, di seguito Ministero, è l'autorità di notifica nazionale.

Art. 3.

Registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità

1. Presso il Ministero è istituito il «Registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità», di seguito «registro», al fine di identificare gli organismi

di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell'UE, successivamente notificati alla Commissione europea in applicazione dell'art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009.

2. Il Ministero cura la gestione e l'aggiornamento del registro di cui al comma 1 e ne assicura la pubblicazione e la consultazione nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Il registro riporta la denominazione dell'organismo autorizzato a svolgere compiti di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell'UE, il numero identificativo, nonché il tipo o la categoria di prodotti fertilizzanti dell'UE per i quali è notificato alla Commissione europea.

Art. 4.

Presentazione della domanda di notifica

1. L'organismo di valutazione della conformità che intende essere notificato, in applicazione dell'art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009, presenta domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, per mezzo PEC aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it utilizzando il modello di cui all'allegato I al presente decreto e reso disponibile nel sito web www.protezionedellepiante.it

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere gli elementi di cui all'art. 27, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009 nonché le seguenti informazioni e documenti:

a) descrizione della tipologia o categoria di prodotti fertilizzanti dell'UE per i quali è richiesta la notifica dell'attività di valutazione della conformità, per i quali tale organismo dichiara di essere competente;

b) certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni dell'art. 24 del regolamento 2019/1009.

3. L'accettazione della domanda di cui al presente articolo è subordinata, oltre che al certificato di accreditamento di cui al comma 2, lettera b), alla regolarità e alla completezza della domanda medesima.

Art. 5.

Valutazione e registrazione dell'organismo di valutazione della conformità e suo rinnovo

1. Il Ministero, valutato l'organismo di valutazione della conformità e verificata la congruità e la completezza delle informazioni di cui all'art. 4, entro trenta



giorni dalla data di ricevimento della domanda, autorizza l'organismo di valutazione della conformità con proprio provvedimento, e lo registra, nel registro di cui all'art. 3.

2. La registrazione ha durata quadriennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi almeno novanta giorni prima la scadenza con apposita istanza da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V via PEC aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

3. L'accoglimento della richiesta di rinnovo di cui al comma 2 è subordinata all'esito positivo dei controlli esercitati da Accredia di cui all'art. 7.

Art. 6.

Notifica degli organismi di valutazione della conformità

1 Il Ministero notifica, senza indugio, alla Commissione e agli altri Stati membri, gli organismi di valutazione alla conformità autorizzati e registrati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009, ai fini della loro pubblicazione nell'elenco comunitario di cui all'art. 29 del regolamento medesimo.

Art. 7.

Controllo degli organismi di valutazione della conformità

1. Il controllo per il mantenimento dell'accredito degli organismi autorizzati a svolgere attività di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE, in applicazione dell'art. 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009, è affidato ad ACCREDIA, quale ente unico nazionale di accreditamento designato ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009.

2. Le attività di controllo degli organismi di valutazione della conformità, di cui al comma 1, sono esercitate da ACCREDIA secondo modalità da definirsi nell'ambito di una specifica Convenzione da stipularsi con il Ministero.

3. Il Ministero può effettuare ulteriori verifiche sugli aspetti concernenti il regolamento (UE) 1009/2019.

Art. 8.

Sospensione e revoca delle notifiche

1. Qualora i controlli di cui all'art. 7 accertino che l'organismo di valutazione della conformità registrato e notificato non sia più conforme ad una o più prescrizioni di cui all'art. 24 del regolamento (UE) 2019/1009, il Ministero sospende la notifica, in funzione del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e, comunque, nei casi di:

i. perdita dei requisiti di idoneità morale, imparzialità, ed assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione;

ii. mancata adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto all'autorizzazione concessa;

iii. mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attività di certificazione, nonché mancato espletamento delle funzioni di valutazione, di riesame e di decisione.

2. La sospensione di cui al comma 1, a seconda della gravità dell'inadempimento, può avere una durata dai tre ai nove mesi, decorsi i quali l'organismo di valutazione della conformità deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo, durante il periodo di sospensione, non può rilasciare certificati di conformità.

3. Qualora nei confronti di un organismo di valutazione siano emanati tre provvedimenti di sospensione ovvero sia raggiunto un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione, il Ministero procede, con proprio provvedimento, alla revoca della notifica.

4. In caso di perdita del requisito di accreditamento alla norma UNI CEI EN 17065/2012 il Ministero procede, con proprio provvedimento, alla revoca della notifica.

5. In caso di cessata attività, l'organismo di valutazione della conformità ne dà immediata comunicazione al Ministero il quale, ne revoca la notifica e ne dispone la cancellazione con proprio provvedimento.

6. La revoca di cui ai commi 3, 4 e 5 ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, i produttori di fertilizzanti dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di valutazione della conformità.

7. In caso di revoca, l'organismo non può presentare richiesta di nuova registrazione prima che siano trascorsi tre anni dalla pubblicazione del provvedimento di cui ai commi precedenti, o prima di aver dimostrato il superamento delle criticità ai fini dell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati.

8. I casi di sospensione e di revoca di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 del regolamento (UE) 2019/1009.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1235



Ministero delle Politiche Agricole
 Alimentari e Forestali
 Dipartimento delle Politiche Europee e
 Internazionali e dello Sviluppo Rurale
 Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
 Ufficio DISR V, per mezzo PEC
aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

DOMANDA DI NOTIFICA AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE
 DELLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente in via n. CAP
 C.F.,
 in qualità di legale rappresentante dell'Ente denominato

 sito in via n. CAP
 CF P.IVA tel
 e-mail.....PEC

CHIEDE

che l'Ente che rappresenta sia notificato ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2019/1009 quale Organismo della valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell'UE.

DICHIARA

- che l'Ente rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/1009 ed è accreditato dall'Ente Unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA) ai sensi della norma UNI CEI EN 17065/2012;
- che l'Ente possiede le caratteristiche descritte nei moduli di seguito elencati, che costituiscono parte integrante della domanda:



1. Ragione sociale dell'Ente;
2. Descrizione delle attività di valutazione della conformità
3. Moduli di valutazione della conformità e prodotto o prodotti fertilizzanti dell'UE per i quali tale organismo chiede la notifica

SI IMPEGNA

1. A svolgere i compiti attribuitigli in modo imparziale, nel rispetto della riservatezza ed in assenza di qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l'adempimento dei propri compiti in qualità di organismo di valutazione della conformità dei fertilizzanti.
2. Ad ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti ed a concedere il libero accesso ai locali del laboratorio al personale dell'autorità competente e all'organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA per l'esecuzione degli audit.

La presente istanza è corredata dal Certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA, ai sensi della norma UNI CEI EN 17065/2012.

Il legale rappresentante

Data:.....




1. RAGIONE SOCIALE DELL'ENTE

--


Indirizzo

VIA	
CITTA'	
CAP	
TELEFONO	
FAX	
MAIL	
SITO WEB	
PEC	
C.F.	
P.IVA	



2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

[Empty rectangular box for the description of conformity assessment activities]



3. MODULI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E PRODOTTO O PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE PER I QUALI TALE ORGANISMO CHIEDE LA NOTIFICA


Selezionare con una "X" per le Categorie dei Materiali Costituenti/Categorie Funzionali (CMC/PFC) del prodotto fertilizzante e indicazione delle relative tecniche di prova per le quali si richiede la notifica

Modulo A	CMC/PFC	Metodo di prova accreditato
APPLICABILITÀ DEL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE	<input type="checkbox"/> sostanze o miscele a base di materiale grezzo, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 1, ad eccezione di un inibitore della nitrificazione, un inibitore della denitrificazione o un inibitore dell'ureasi;	
	<input type="checkbox"/> digestati di colture fresche, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 4;	
	<input type="checkbox"/> sottoprodotti dell'industria alimentare, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 6;	
	<input type="checkbox"/> microrganismi, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 7;	
	<input type="checkbox"/> polimeri nutrienti, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 8;	
	<input type="checkbox"/> sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 11.	
	<input type="checkbox"/> miscela fisica di prodotti fertilizzanti, come specificato nella PFC 7	
Modulo A1	CMC/PFC	Metodo di prova accreditato
APPLICABILITÀ DEL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE UFFICIALI	<input type="checkbox"/> concime inorganico solido, semplice o composto, contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto, come specificato nella	



DEL PRODOTTO	categoria PFC 1(C)(I)(a)(i ii)(A),	
	<input type="checkbox"/> miscela fisica di prodotti fertilizzanti contenente almeno il 28 % in massa di azoto (N) derivante da un prodotto fertilizzante dell'UE che appartiene alla categoria PFC 1(C)(I)(a)(i ii)(A), come specificato nella PFC 7.	

Moduli B e C	CMC/PFC	Metodo di prova accreditato
MODULO B APPLICABILITÀ DELL'ESAME UE DEL TIPO MODULO C CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE	<input type="checkbox"/> inibitore della nitrificazione, inibitore della denitrificazione o inibitore dell'ureasi, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 1; IT 25.6.2019 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170/87	
	<input type="checkbox"/> piante, parti di piante o estratti di piante, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 2;	
	<input type="checkbox"/> polimeri diversi dai polimeri nutrienti, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 9;	
	<input type="checkbox"/> prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 10;	
	<input type="checkbox"/> CMC di cui al modulo A.	
	<input type="checkbox"/> inibitore, come specificato nella PFC 5;	
	<input type="checkbox"/> biostimolante delle piante come specificato nella PFC 6; e	



	<input type="checkbox"/> miscela fisica di prodotti fertilizzanti come specificato nella PFC 7.	
Modulo D1	CMC/PFC	Metodo di prova accreditato
APPLICABILITÀ DELLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE	<input type="checkbox"/> qualsiasi prodotto fertilizzante dell'UE ad eccezione di quelli previsti dal Modulo A1	

22A07408

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 7 dicembre 2022.

Regolamento per l'esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 594/2022).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo modificato con la delibera n. 187 del 5 aprile 2022, con la quale è stato istituito l'ufficio «attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza»;

Visto il regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso approvato il 7 dicembre 2018;

Visto il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione approvati il 29 marzo 2017;

Visto il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari approvato il 29 marzo 2017;

Visto le «Linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività e il raccordo funzionale in attuazione del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione» adottate dal Consiglio il 20 maggio 2022;

Tenuto conto che l'adozione di pareri non vincolanti in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi richiesti con riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore costituisce una funzione strettamente connessa all'esercizio dei poteri di regolazione e di vigilanza spettanti all'Autorità, in quanto volta a fornire ad orientare l'attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza;

Considerato che occorre implementare le attività a supporto dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) attraverso la pianificazione di

